

Il sindacato Ancl continua la pubblicazione di contributi sulla bilateralità

Enti bilaterali in progress

Fenomeno che continua ad evolversi con il tempo



DI ROBERTO SARTORE

«Il fenomeno degli enti bilaterali», così titola il documento d'indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva redatto dalla XI Commissione lavoro pubblico e privato presentato l'8 aprile 2009.

Rifacendoci al significato della parola greca «phainomenon» da cui deriva il termine «Fenomeno»: ciò che è manifesto e pertanto osservabile, possiamo oggi sicuramente riconoscere questa interpretazione agli Enti bilaterali, ma ciò non risultava ammissibile il 21 dicembre 1989, data di nascita del primo Ente bilaterale.

Le finalità della bilateralità innovative del Welfare e condivisibili dal punto di vista teorico, non risultavano allora così evidenti nella pratica applicativa. I motivi ostativi, radicatisi nel tempo, trovavano la loro origine sulla necessità di cassa di acquisire il maggior numero di iscritti attraverso una adesione obbligatoria.

Necessità di far cassa alla quale non rimase insensibile nemmeno l'Inps che sposò da

subito il concetto di obbligatorietà.

Forse non si comprese allora che questo atteggiamento poteva, come è poi avvenuto, innescare in molte aziende il sospetto che la bilateralità non fosse altro che un nuovo balzello che proponeva l'effetto di aumentare il costo del lavoro aumentandone anche la contribuzione.

Nacque così di conseguenza un contenzioso che portò ad una serie di sentenze le quali evidenziarono come la parte obbligatoria del contratto collettivo non fosse applicabile se non alle aziende aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del Ccnl relativo, anche l'Inps dovette prendere atto di quanto giuridicamente emerso mutando il suo atteggiamento iniziale.

Allo stato attuale gli aspetti giuridici della questione sono sicuramente più chiari, peraltro approfonditi in una serie di Convegni organizzati dall'Ancl S.U., a Pordenone nel novembre del 2008 e più recentemente a Mogliano Veneto il 29 gennaio 2010.

Anche se questo aspetto rimane rilevante e di confronto continuo, resta nostra considerazione che esso debba essere in qualche modo superato.

Perché pensiamo si debba superare l'aspetto giuridico, proprio per quanto espresso in apertura quando si è parlato di fenomeno «manifesto e osservabile».

Infatti anche o ancor più con l'attuale Esecutivo, il legislatore tende sempre più a delegare agli Enti Bilaterali compiti e funzioni che vanno dalla sicurezza del lavoro, alla composizione del contenzioso

sino ad arrivare, come dichiarato dallo stesso ministro Sacconi il 27/5/2010 alla Commissione preposta all'Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): «... rilevato l'importanza dell'elemento della bilateralità in chiave di collaborazione con i servizi ispettivi e di prevenzione dei fenomeni di lavoro nero, al fine di mettere sotto controllo sistemi produttivi fortemente frammentati, attraverso un controllo del territorio che tali organismi, soprattutto nel campo dell'edilizia, hanno dato dimostrazione di poter assicurare».

Egli ha così auspicato, anche per altri settori, la costruzione di una rete territoriale bilaterale in sussidiarietà rispetto alle funzioni pubbliche che possa svolgere una serie di funzioni, tra cui quella di intermediazione nella fornitura di manodopera, di collocamento, di formazione, di promozione delle forme di prevenzione per la salute dei lavoratori.

Allora alla luce di quanto appena espresso, sorgono due importanti considerazioni:

- agli Enti bilaterali vengono sempre più delegate funzioni sussidiarie alle funzioni pubbliche, pensiamo solo all'apporto fornito nelle situazioni di cassa integrazione in deroga o a quanto appena sopra indicato;

- a fronte di questa sussidiarietà ci sentiamo di suggerire all'Esecutivo forme premiali che sopperiscano al maggior costo a cui le aziende vanno incontro aderendo ai rispettivi



Enti bilaterali.

Di fatto non si può negare che la bilateralità preveda un costo aggiuntivo, sia per l'Azienda che per il lavoratore, e anche se nel futuro si potranno ipotizzare dei rientri, di fatto il costo maggiore resta.

Constatiamo altresì come queste deleghe sussidiarie, comportino degli aspetti tecnici particolari che le rappresentanze costituenti gli organismi direzionali degli Enti bilaterali spesso non posseggono nel loro bagaglio.

Caratteristiche tecniche e competenze che i consulenti del lavoro sicuramente possiedono, e pertanto risulterebbe sicuramente importante che le apportassero, con la loro presenza anche tecnica, all'interno di tutti gli Enti bilaterali stessi.

Questa richiesta non appaia come richiesta di parte interessata, infatti lo stesso professor Michele Tiraboschi nel convegno precedentemente richiamato sulla bilateralità svoltosi a Mogliano Veneto ebbe ad affermare: «Lo strumento bilaterale necessita di competenze tecniche che spesso si trovano nel mondo dei Consulenti del Lavoro piuttosto che nel mondo bilaterale».

Lo stesso concetto è stato espresso nello stesso convegno dal segretario generale della Fisascat Cisl Pierangelo Raineri, che vede nella collaborazione degli Enti bilaterali e dei consulenti del lavoro un momento necessario per la riaffermazione della cultura del lavoro. In conclusione se guardiamo alla bilateralità così come attuata dai professionisti attraverso Confprofessioni, rileviamo, come essa sia stata innovativa non solo per la novità di CA.DI.PROF, subito presa ad esempio da altri enti bilaterali, ma soprattutto perché si è scelto e in questo con l'apporto dei Consulenti del Lavoro, di percorrere la strada dell'adesione «convinta» piuttosto che la strada dell'adesione «obbligata» e i risultati attuali ci danno ragione (Corporis exigui vires contemnere noli).

